

REGOLAMENTO (CE) N. 1282/98 DELLA COMMISSIONE
del 19 giugno 1998
relativo al rinvio del termine per la semina di alcuni seminativi in determinate
regioni per la campagna 1998/99

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2309/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1765/92, per poter beneficiare dei pagamenti compensativi per i cereali, le piante proteiche e i semi di lino nel quadro del regime di sostegno a taluni seminativi, i produttori devono aver seminato entro il 15 maggio precedente il raccolto considerato;

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 658/96 della Commissione, del 9 aprile 1996, che stabilisce alcune modalità della concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1128/98 ⁽⁴⁾, il termine per la semina per i semi oleosi è fissato al 31 maggio o al 15 giugno;

considerando che a causa delle condizioni climatiche particolarmente rigorose di quest'anno non sarà possibile rispettare comunque i termini di semina fissati per la Finlandia, la Grecia, il Portogallo e la Svezia; che è quindi

opportuno prorogare il termine per la semina di cereali e/o semi oleosi e/o piante proteiche e/o semi di lino per la campagna 1998/99, eventualmente in alcune regioni specifiche; che a tal fine, a norma dell'articolo 12, settimo trattino, del regolamento (CEE) n. 1765/92, è opportuno derogare ai regolamenti (CEE) n. 1765/92 e (CE) n. 658/96;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1998/99 i termini di semina per la Finlandia, la Grecia, il Portogallo e la Svezia sono fissati in allegato relativamente alle colture e alle regioni ivi indicate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 91 del 12. 4. 1996, pag. 46.

⁽⁴⁾ GU L 157 del 30. 5. 1998, pag. 89.